Tipologia: **LAVORO**

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Protocollo: **2010813** Data: **15.07.2013**

Oggetto: **Il lavoro accessorio: le principali novità**

Riferimenti:
D.Lgs. 10.09.2003, n. 276;
Legge 28.06.2012 n. 92/2012 (art. 1, commi 32 e 33);
Ministero del Lavoro, Circolare 18.01.2013, n.4;
Inps, Circolare 20.03.2013 n. 49;
Legge 7 agosto 2012 n. 134 (c.d. Decreto Sviluppo);
D.L. 28.06.2013 n. 76.

IL LAVORO ACCESSORIO: LE PRINCIPALI NOVITA'

Gentile Associato,

alla luce delle modifiche apportate dalla legge 28.06.2012, n. 92 (all'art. 1, commi 32 e 33), dalla legge 7.08.2012, n. 134 (all'art. 46 bis) e, da ultimo, dal **Decreto Legge 28.06.2013 n. 76,** si segnalano in sintesi le principali novità introdotte in materia di lavoro accessorio.

**

LA NOZIONE DI LAVORO ACCESSORIO

La più significativa novità introdotta dal D.L. 28.06.2013 n. 76 concerne la definizione stessa di lavoro accessorio e l'ambito di applicazione della relativa normativa di legge.

Come noto, la formulazione del comma 1 dell'art. 70 come modificata dalla legge n. 92/2012, (art. 1, commi 32 e 33) qualificava come "*prestazioni di lavoro accessorio*" tutte le ***"attività lavorative di natura meramente occasionale"*** retribuite, con riferimento alla totalità dei committenti, con compensi non superiori ad € 5.000,00 nell'anno solare e, con riferimento a ciascun committente, con compensi non superiori ad € 2.000,00 nell'anno solare.

Nella sua nuova formulazione, il comma 1 dell'art. 70, modificato dall'art. 7 D.L. 28.06.2013 n. 76, ha ampliato la nozione di lavoro accessorio, **eliminando l'inciso "*di natura meramente occasionale*"**.

L'attuale formulazione del richiamato articolo di legge, quindi, con l'eliminazione dell'inciso "*di natura meramente occasionale*", ha indubbiamente esteso la nozione del lavoro accessorio, prevedendo che la relativa normativa possa applicarsi con riferimento alla generalità delle attività lavorative, fermo restando il limite massimo degli importi percepibili nell'anno solare a titolo di compenso.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..

ASSOSNAI
26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA
telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445
e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

**

IL LIMITE ECONOMICO

La nuova formulazione dell'art. 70 D.Lgs. n. 276/2003 (come riformato dalla L. n. 92/2012) ha ridefinito l'ambito di applicazione del c.d. lavoro accessorio, modificando i limiti *quantitativi* dei compensi che il lavoratore può percepire nell'ambito dell'anno solare sia con riferimento alla totalità dei committenti che con riferimento a ciascun committente.

Nello specifico, il richiamato articolo di legge ha statuito che sono qualificabili come lavoro accessorio le prestazioni lavorative che:

a. non danno luogo, **con riferimento alla totalità dei committenti,** a compensi superiori all'importo netto di € 5.000,00 nel corso di un anno solare;
b. non danno luogo, **con riferimento a ciascun committente che sia qualificabile come *imprenditore commerciale o professionista***, a compensi superiori all'importo netto di € 2.000,00 in un anno solare.

Gli importi, secondo espressa previsione di legge, sono soggetti a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Si segnala, inoltre, l'intervento della l. 7.08.2012 n. 134 di conversione del decreto legge n. 83/2012 che, per l'anno 2013, con riferimento ai lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, ha espressamente statuito che "*per l'anno 2013 prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e **nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare**, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio*" (così il comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, come riformato dalla legge n. 92/2012).

E dunque, i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono prestare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi – anche in favore di enti locali – a condizione che i compensi percepiti per effetto di tale attività non superino l'importo di € 3.000,00 per anno solare al netto dei contributi previdenziali. Tale importo costituisce il limite massimo dei compensi percepibili dal singolo lavoratore in un anno solare e **con riferimento alla totalità dei committenti**.

**

MONITORAGGIO DEI LIMITI ECONOMICI E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Con la circolare n. 49 del 29.03.2013 l'Inps ha precisato che ***"considerato che il nuovo limite economico è sensibilmente più basso rispetto alla normativa previgente, diventa importante per il committente non superare l'importo massimo consentito con riferimento a ciascun prestatore"***, anticipando, a tal fine, che ***"…è in fase di completamento una nuova funzionalità finalizzata al monitoraggio in ordine ai suddetti limiti economici"*.**

Nelle more della istituzione del sistema di monitoraggio dei compensi percepiti dal lavoratore nell'anno solare, il Ministero del Lavoro, con Circolare del 18.02.2013, ha comunicato che i committenti potranno richiedere a ciascun prestatore una dichiarazione – ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o) del D.P.R. 445/2000, ***"Dichiarazioni sostitutive di certificazioni"*** – attestante la percezione di compensi per lavoro occasionale accessorio complessivamente non superiore alla soglia massima prevista per anno solare dalla normativa di riferimento (€ 5.000,00 al netto della contribuzione di legge, ovvero, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, € 3.000,00 al netto delle contribuzioni di legge).

Secondo i chiarimenti forniti sul punto dall'INPS con circolare n. 49 del 29.03.2013 sulla scorta delle indicazioni rese dallo stesso Ministero del Lavoro con lettera circolare n. 4 del 18.01.2013, ***"ferma restando l'effettuazione dei vigenti adempimenti in materia di comunicazione preventiva della prestazione, l'acquisizione della dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio"***.

**

LAVORATORI STRANIERI

Altra novità introdotta dal nuovo comma 4 dell'art. 70 D.Lgs. n. 276/2003 attiene ai lavoratori stranieri. La novella, infatti, ha espressamente previsto che i compensi percepiti in relazione a prestazioni di lavoro accessorio **concorrono** alla determinazione del reddito complessivo utile ai fini del rilascio – o del rinnovo – del permesso di soggiorno.

In considerazione della natura delle prestazioni e, nel contempo, del reddito mensile minimo richiesto ai fini del rilascio ovvero del rinnovo del permesso di soggiorno, con riferimento specifico ai lavoratori extracomunitari, deve precisarsi che il reddito accessorio singolarmente considerato non è ritenuto utile ai fini del rilascio o del rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro.

**

I BUONI LAVORO *ORARI, NUMERATI PROGRESSIVAMENTE E DATATI*

Altra importante novità ha interessato le modalità operative del lavoro accessorio. Ed infatti, la Riforma del Lavoro attuata con L. n. 92/2012, ha novellato l'art. 72 del D.Lgs. 276/2003 che, nella nuova formulazione, testualmente prevede che ***"i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati".***

Nella sua nuova formulazione, quindi, il richiamato art. 72 del D.Lgs. n. 276/2003, prevedendo la natura ***"oraria"*** dei buoni, ha espressamente introdotto il **divieto di utilizzare un unico buono per più ore di lavoro.**

Di contro, resta ferma la possibilità di utilizzare più d'un buono per ciascuna ora di lavoro.

Il valore nominale del buono è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e ne è previsto il periodico aggiornamento.

**

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

La Riforma ha confermato l'obbligatorietà della comunicazione preventiva da inoltrarsi all'INAIL/INPS al fine di validamente attivare le prestazioni accessorie.

A seguito di accordo tra l'Inps e l'Inail, la comunicazione preventiva di avvio della prestazione di lavoro accessorio dovrà essere effettuata direttamente all'Inps - e non più all'Inail - per il tramite dei ***"consueti canali"*** (ovvero, chiarisce lo stesso Istituto previdenziale con propria Circolare del 29.03.2013 n. 49: ***"sito istituzionale, contact center integrato o sede"***).

***

A disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione.

Cordiali saluti.

Per ASSOSNAI

I Consulenti Lavoro

Rag. Antonio PALMISANO Avv. E. Claudio SCHIAVONE